



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 936/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone II e IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 937/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VII f e VII g per le navi battenti bandiera irlandese** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 939/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 940/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21

DECISIONI

2014/640/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Comitato per la cooperazione culturale** 23

2014/641/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione** [notificata con il numero C(2014) 6011] ⁽¹⁾ 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 936/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2014

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone II e IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	22/TQ43
Stato membro	Regno Unito
Stock	BLI/24-
Specie	Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV
Data di chiusura	4.8.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 937/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2014****recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIII e VIIg per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	23/TQ43
Stato membro	Irlanda
Stock	SOL/7FG.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	VIf e VIg
Data di chiusura	6.8.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 938/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 2014**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (d'ora in poi «il regolamento di base») e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette provenienti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.
- (2) La domanda è stata presentata in data 23 luglio 2014 dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA — Associazione europea dei fabbricanti di biciclette) per conto di quindici produttori di biciclette dell'Unione.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione consiste in biciclette e altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è quello descritto nel considerando precedente, ma spedito dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio ⁽²⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo in Cambogia, nel Pakistan e nelle Filippine, e operazioni di assemblaggio in questi stessi paesi.
- (7) Sono stati presentati i seguenti elementi di prova non manifestamente infondati:

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 17).

- (8) La domanda indica che ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, successivamente all'istituzione delle misure antidumping e alla loro estensione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio ⁽¹⁾, alle importazioni spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tali paesi; il tutto senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (9) La modificazione appare dovuta al trasbordo di biciclette destinate all'Unione e originarie della Repubblica popolare cinese attraverso la Cambogia, il Pakistan e le Filippine e ad operazioni di assemblaggio in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine.
- (10) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova non manifestamente infondati del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, il Pakistan e le Filippine previste all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
 - a) *Questionari*
- (14) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni conosciute in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.
 - b) *Raccolta delle informazioni e audizioni*
- (17) Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
 - c) *Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure*
- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

- (19) Poiché l'eventuale elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, ai fabbricanti di biciclette e di altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, con sede in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine che dimostrino di non essere collegati ⁽¹⁾ ad alcun fabbricante colpito dalle misure ⁽²⁾ e che risultino non coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (20) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'importo corretto dei dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine.

G. TERMINI

- (21) Ai fini di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - i produttori della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (22) Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Se una parte interessata nega l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunica entro i termini stabiliti, oppure ostacola gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni ed è possibile avvalersi dei dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Un'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i fabbricanti siano collegati nel modo sopra indicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), non vi siano prove che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie non è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (29) La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.
- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di biciclette e di altri velocipedi (compresi i tricicli da trasporto, ma esclusi i monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92) spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Cambogia, Pakistan e Filippine, eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3

- (1) I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (3) I produttori in Cambogia, in Pakistan e nelle Filippine che intendono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (4) Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
- (5) Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le copie di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all'invio per posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*»⁽¹⁾ (a diffusione limitata) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 939/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 2014****che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 dovrebbero essere stabiliti due certificati.
- (2) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 606/2013 e, di conseguenza, sono vincolati dal presente regolamento.
- (3) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 606/2013 né dal presente regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, istituito con regolamento (UE) n. 606/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo I dell'allegato I.
2. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo II dell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 4.

ALLEGATO I

MODULO I

Certificato rilasciato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ⁽¹⁾

1. **Data in cui la misura di protezione è stata disposta (gg/mm/aaaa):**

2. **Se diversa, data in cui la misura di protezione è diventata esecutiva [facoltativo] (gg/mm/aaaa):**

3. **Numero di riferimento della misura di protezione [facoltativo]:**

4. **Se diversa dall'autorità che rilascia il certificato, autorità che ha disposto la misura di protezione [facoltativo]**
 - 4.1. Denominazione ufficiale:
 - 4.2. Indirizzo completo
 - 4.2.1. Via e numero/Casella postale:
 - 4.2.2. Città:
 - 4.2.3. Codice postale:
 - 4.2.4. Stato membro
 AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro :
 - 4.3. Tel.
 - 4.4. Fax [facoltativo]:
 - 4.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:
 - 4.6. Persona di contatto [facoltativo]
 - 4.6.1. Cognome e nome/i:

5. **Data di rilascio del certificato (gg/mm/aaaa):**

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sulle misure nazionali di protezione in materia civile, fornite dagli Stati membri nel quadro della rete giudiziaria europea, sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

6. Numero di riferimento del certificato:**7. Autorità che rilascia il certificato**

7.1. Denominazione ufficiale:

7.2. Indirizzo completo

7.2.1. Via e numero/Casella postale:

7.2.2. Città:

7.2.3. Codice postale:

7.2.4. Stato membro

- AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro:

7.3. Tel.

7.4. Fax [facoltativo]:

7.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

7.6. Persona di contatto [facoltativo]

7.6.1. Cognome e nome/i:

7.6.2. Tel. [facoltativo]:

7.6.3. Fax [facoltativo]:

7.6.4. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

7.6.5. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità emittente oltre alle lingue ufficiali richieste per la trascrizione e la traduzione del certificato [facoltativo]:

- BG ES CS DE ET EL EN FR GA HR
 IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK
 SL FI SV
 Altro:

8. Informazioni sulla persona protetta

8.1. Cognome e nome/i:

8.2. Data di nascita (gg/mm/aaaa):

- 8.3. Luogo di nascita [facoltativo]:
- 8.4. N. di documento di identità [facoltativo]:
- 8.5. Indirizzo postale per le notifiche alla persona protetta. **Si fa notare che questo indirizzo può essere reso noto alla persona che determina il rischio.**

8.5.1. Via e numero/Casella postale:

8.5.2. Città:

8.5.3. Codice postale:

8.5.4. Paese

- AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro:

8.5.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

9. Informazioni sulla persona che determina il rischio

9.1. Cognome e nome/i:

9.2. Data di nascita (gg/mm/aaaa) [facoltativo]:

9.3. Luogo di nascita [facoltativo]:

9.4. N. di documento di identità [facoltativo]:

9.5. Indirizzo postale per le notifiche

9.5.1. Via e numero/Casella postale:

9.5.2. Città:

9.5.3. Codice postale:

9.5.4. Paese

- AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro:

9.5.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

10. Descrizione della misura di protezione attestata dal certificato

10.1. Quali dei seguenti obblighi sono stati imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il rischio? (la misura di protezione può contemplare vari tipi di obblighi).

10.1.1. **Divieto di entrare o regolamentazione dell'ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna regolarmente**

10.1.1.1. Indicare l'**indirizzo** del luogo in cui si applica il divieto o la regolamentazione, se è disponibile l'indirizzo specifico [facoltativo]

10.1.1.1.1. Indirizzo completo

10.1.1.1.1.1. Via e numero/Casella postale:

10.1.1.1.1.2. Città:

10.1.1.1.1.3. Codice postale:

10.1.1.1.1.4. Stato membro:

- AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL
 PT RO SE SI SK UK
 Altro

10.1.1.2. Indicare la **funzione** del luogo in questione o l'estensione della zona oggetto della misura di protezione

10.1.1.2.1. luogo di residenza della persona protetta

10.1.1.2.2. luogo di lavoro della persona protetta

10.1.1.2.3. luogo che la persona protetta frequenta o in cui soggiorna regolarmente

Precisare il **tipo di luogo**:

10.1.1.2.3.1. scuola/istituto d'istruzione

10.1.1.2.3.2. luogo di residenza di parenti o amici

10.1.1.2.3.3. luogo di culto

10.1.1.2.3.4. ospedale o istituto di cura

10.1.1.2.3.5. altro:

10.1.1.3. Indicare se l'obbligo imposto dalla misura di protezione alla persona che determina il rischio si applica a un'**area circoscritta**

10.1.1.3.1. No, la misura di protezione si applica solo all'indirizzo specifico indicato

10.1.1.3.2. Sì, la misura di protezione si applica al raggio approssimativo, a partire dall'indirizzo specifico, di (metri):

- 10.1.1.4 Se la misura di protezione contempla solo la **regolamentazione dell'ingresso nel luogo indicato sopra**, precisare il contenuto della regolamentazione:

Per aggiungere un altro luogo, compilare un foglio separato e allegarlo al presente modulo

- 10.1.2. **Divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro**

- 10.1.2.1. Precisare se la misura di protezione prevede una **regolamentazione** dei contatti che autorizza la persona che determina il rischio a contattare la persona protetta

- 10.1.2.1.1. No, la misura di protezione prevede il **divieto generale** di qualunque tipo di contatto

- 10.1.2.1.2. Sì, la misura di protezione autorizza **determinati tipi di contatto** (è possibile spuntare più caselle)

- 10.1.2.1.2.1. Specificare il **tipo**:

- per telefono
 per posta
 via fax
 per posta elettronica e altri mezzi di comunicazione elettronica
 tramite terzi
 altro:

- Sì, la misura di protezione autorizza i **contatti in determinate circostanze**

- 10.1.2.1.2.2. Precisare le circostanze:

- 10.1.2.1.2.2.1. modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita ai figli della persona protetta

- 10.1.2.1.2.2.2. modalità di pagamento degli assegni alimentari alla persona protetta o ai suoi figli

- 10.1.2.1.2.2.3. altro:

- 10.1.3. **Divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito**

- 10.1.3.1. Precisare la **distanza** che la persona che determina il rischio deve mantenere dalla persona protetta (in metri):

- 10.1.3.2. Se la misura di protezione contempla solo la **regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta**, precisare il **contenuto** della regolamentazione:

10.2 Altre osservazioni sulle informazioni di cui sopra [facoltativo]:**11. Durata della misura di protezione**

Indicare la **durata degli obblighi** imposti alla persona che determina il rischio per quanto riguarda:

11.1. il divieto di entrare o la regolamentazione dell'ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna regolarmente

— anno/i:

— mese/i:

— giorni:

— altro:

Se al punto 10.1.1 sono stati aggiunti altri luoghi, indicare la durata delle misure di protezione per ciascun luogo su un foglio separato e allegarlo al presente modulo

11.2. il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro

— anno/i:

— mese/i:

— giorni:

— altro:

11.3. il divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito

— anno/i:

— mese/i:

— giorni:

— altro:

12. Durata degli effetti del riconoscimento ⁽²⁾

Indicare la data di cessazione degli effetti del riconoscimento, calcolata in base all'articolo 4, paragrafo 4 [dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato (cfr. campo 5), ma non oltre la durata della misura di protezione (cfr. campo 11)] (gg/mm/aaaa):

13. Informazioni sui requisiti per il rilascio del certificato fissati all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 606/2013

I campi 13.1 e 13.2 non possono essere spuntati contemporaneamente

13.1. La misura di protezione è stata disposta in contumacia**13.1.1. Dichiarare se alla persona che determina il rischio sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente ovvero se tale persona è stata altrimenti informata dell'avvio del procedimento in tempo utile e in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese**

⁽²⁾ In caso di proroga della durata di una misura di protezione di durata limitata deve essere rilasciato un nuovo certificato.

- 13.1.1.1. Sì
- 13.1.1.2. No (si fa notare che il certificato non può essere rilasciato)
- 13.2. La misura di protezione è stata disposta in base a una procedura che non prevede la previa comunicazione alla persona che determina il rischio («**procedura inaudita altera parte**»)
- 13.2.1. Indicare se la persona che determina il rischio ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione
- 13.2.1.1. Sì
- 13.2.1.2. No (si fa notare che il certificato non può essere rilasciato)
- 13.3. La misura di protezione è stata **notificata alla persona che determina il rischio**
- 13.3.1. Sì
- 13.3.2. No (si fa notare che il certificato non può essere rilasciato)

14. Informazioni sui diritti di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento (UE) n. 606/2013

- 14.1. Si fa notare che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, la persona protetta e la persona che determina il rischio hanno il diritto di chiedere all'autorità emittente dello Stato membro d'origine la rettifica del certificato (qualora, a seguito di un errore materiale, vi sia una discrepanza tra la misura di protezione e il certificato stesso) o la revoca del certificato (qualora risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e dell'ambito di applicazione del regolamento).

Tale rettifica e/o revoca può essere decisa, per gli stessi motivi, anche su iniziativa dell'autorità emittente dello Stato membro d'origine.

- 14.2. Si fa notare che la persona che determina il rischio può esercitare il diritto riconosciuto all'articolo 13 del regolamento, ossia il **diritto di chiedere il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione della misura di protezione**, qualora il riconoscimento o l'esecuzione sia a) manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o b) inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto. Si applica la legge dello Stato membro richiesto. Il diniego non può basarsi sul motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un'analoga misura.

15. Altro

- 15.1. Indicare se la persona protetta ha beneficiato del **patrocinio a spese dello Stato** nello Stato membro emittente in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie [facoltativo].

- 15.1.1. Sì
- 15.1.2. No

Fatto a:

Ai fini del riconoscimento, il certificato deve essere corredato della copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità [articolo 4, paragrafo 2, lettera a)].

Stampare il modulo nella o nelle lingue ufficiali che lo Stato membro richiesto ha dichiarato di poter accettare, e apporvi un timbro o autenticarlo in altro modo .

ALLEGATO II

MODULO II

Certificato rilasciato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

1. **Data di rilascio del certificato (gg/mm/aaaa):**

2. **Numero di riferimento del certificato:**

3. **Richiedente**
 - 3.1. Indicare se il richiedente è:
 - 3.1.1. la persona protetta
 - 3.1.2. la persona che determina il rischio
 - 3.2. Cognome e nome/i:
 - 3.3. N. di documento di identità [facoltativo]:
 - 3.4. Data di nascita (gg/mm/aaaa):
 - 3.5. Luogo di nascita [facoltativo]:

4. **Autorità che ha sospeso o revocato la misura di protezione, sospeso o limitato la sua esecutività o revocato il certificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 606/2013 (se diversa dall'autorità che rilascia il certificato) [facoltativo]**
 - 4.1. Denominazione ufficiale:
 - 4.2. Indirizzo completo
 - 4.2.1. Via e numero/Casella postale:
 - 4.2.2. Città:
 - 4.2.3. Codice postale:
 - 4.2.4. Stato membro:
 AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro :
 - 4.3. Tel.
 - 4.4. Fax [facoltativo]:

4.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

4.6. Persona di contatto [facoltativo]

4.6.1. Cognome e nome/i:

5. **Autorità che rilascia il presente certificato**

5.1 Denominazione ufficiale:

5.2 Indirizzo completo

5.2.1 Via e numero/Casella postale:

5.2.2 Città:

5.2.3 Codice postale:

5.2.4. Stato membro:

- AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI
 FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL
 PL PT RO SE SI SK UK
 Altro:

5.3. Tel.

5.4. Fax

5.5. Indirizzo e-mail [facoltativo]:

5.6. Persona di contatto [facoltativo]

5.6.1. Cognome e nome/i:

5.6.2. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità emittente oltre alle lingue ufficiali richieste per la trascrizione e la traduzione del certificato [facoltativo]:

- BG ES CS DE ET EL EN FR GA HR
 IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK
 SL FI SV
 Altro:

6. **Informazioni sulla decisione di sospensione, limitazione o revoca del riconoscimento o dell'esecuzione attestata dal presente certificato**

6.1. Data della decisione (gg/mm/aaaa):

6.2. Numero di riferimento della decisione:

- 6.3. Natura della decisione di sospensione, limitazione o revoca del riconoscimento o dell'esecuzione (è possibile spuntare più caselle e fornire informazioni supplementari al punto 7):
- 6.3.1. Sospensione della misura di protezione
- 6.3.2. Revoca della misura di protezione
- 6.3.3. Sospensione dell'esecutività della misura di protezione
- 6.3.4. Limitazione dell'esecutività della misura di protezione
- 6.3.5. Revoca del certificato qualora risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013
- 6.3.5.1. Indicare quale delle seguenti circostanze si è verificata (è possibile spuntare più caselle)
- 6.3.5.1.1 il certificato è stato rilasciato rispetto a una misura di protezione che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013
- 6.3.5.1.2 la misura di protezione non è stata notificata alla persona che determina il rischio
- 6.3.5.1.3 la misura di protezione è stata disposta in base a una procedura che non prevede la previa comunicazione alla persona che determina il rischio («procedura inaudita altera parte») e tale persona non ha avuto il diritto di contestare la misura di protezionee
- 6.3.5.1.4 la misura di protezione è stata disposta in contumacia della persona che determina il rischio e a quest'ultima non sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente, ovvero tale persona non è stata altrimenti informata dell'avvio del procedimento in tempo utile e in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese
- 6.4 Se il presente certificato si applica solo ad alcune delle misure di protezione contemplate nel certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013, indicare a quali:

7. Altre osservazioni sulle informazioni di cui sopra [facoltativo]:

Fatto a:

Il presente certificato è corredato di una copia del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Stampare il modulo nella o nelle lingue ufficiali che lo Stato membro richiesto ha dichiarato di poter accettare, e apporvi un timbro o autenticarlo in altro modo.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 940/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	109,3
	ZZ	109,3
0709 93 10	TR	123,3
	ZZ	123,3
0805 50 10	AR	197,4
	CL	177,2
	TR	73,3
	UY	177,3
	ZA	183,9
	ZZ	161,8
	0806 10 10	BR
0808 10 80	EG	207,2
	TR	119,4
	ZZ	164,7
	BR	63,0
	CL	106,4
0808 30 90	NZ	139,9
	ZA	129,6
	ZZ	109,7
	CL	96,0
	CN	92,5
	TR	125,4
	XS	48,0
0809 30	ZA	113,4
	ZZ	95,1
	MK	73,4
	TR	128,2
0809 40 05	ZZ	100,8
	BA	34,7
	MK	36,8
	ZZ	35,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

sulla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Comitato per la cooperazione culturale

(2014/640/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»). L'accordo comprende un protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») che, conformemente all'articolo 1 del protocollo, definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
- (3) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è stato parzialmente applicato in via provvisoria con decisione 2011/265/UE del Consiglio ⁽²⁾ («decisione») a partire dal 1° luglio 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 3 della decisione, non sono applicati in via provvisoria l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e gli articoli 8, 9 e 10 del protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, la Commissione avvisa per iscritto la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alla coproduzione audiovisiva il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, l'obbligo di avvisare diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
- (6) L'articolo 3 del protocollo prevede l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale che, tra i suoi compiti, controlla l'attuazione del protocollo.
- (7) A norma dell'articolo 6 della decisione, i rappresentanti dell'Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione in conformità del trattato.

⁽¹⁾ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

⁽²⁾ Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GUL 127 del 14.5.2011, pag. 1).

- (8) Le decisioni del comitato non dovrebbero conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione o degli Stati membri.
- (9) Gli organi preparatori del Consiglio competenti nel settore della cultura e degli audiovisivi dovrebbero partecipare già nelle fasi iniziali all'elaborazione della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale.
- (10) La presente decisione non dovrebbe incidere sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.
- (11) L'Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito del Comitato per la cooperazione culturale istituito dal protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Comitato per la cooperazione culturale, è basata sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA

PROGETTO DI
DECISIONE N. ... DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE UE-COREA
del
sull'adozione del regolamento interno del comitato per la cooperazione culturale

IL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE,

Visto il protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») prevede l'istituzione di un comitato per la cooperazione culturale («comitato»).
- (2) Il comitato dovrebbe esercitare tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il protocollo conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo.
- (3) Il comitato dovrebbe adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il regolamento interno del comitato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ...

Per il comitato per la cooperazione culturale

Primo vice ministro

Ministero della cultura, dello sport e del turismo della Repubblica di Corea

...

[da completare da parte coreana]

Direttore generale della direzione generale per l'istruzione e la cultura

Commissione europea

...

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato per la cooperazione culturale («comitato») di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra («accordo»), esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio per quanto riguarda il protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo e controlla l'attuazione del protocollo.
2. Il comitato si compone dei rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, che possono essere rappresentati, per i settori di loro competenza, dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea, da un lato, e di rappresentanti della Corea, dall'altro. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, tali rappresentanti sono alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte provvisti di competenza ed esperienza in materia e pratiche culturali.
3. Il comitato è copresieduto dal direttore generale del dipartimento «Contenuti politici» del ministero della Cultura, dello sport e del turismo della Corea e dal direttore per la cultura e i media della direzione generale per l'istruzione e la cultura della Commissione europea. Ciascun presidente può farsi rappresentare da persone designate a tal fine.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ciascuna parte notifica all'altra l'elenco dei propri membri del comitato. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica il nome di quest'ultimo ai presidenti del comitato prima della riunione nella quale deve essere sostituito. Il supplente di un membro del comitato esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e secondo le necessità su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o a Seul, salvo diverso accordo delle parti. Previo accordo di entrambe le parti, le riunioni del comitato possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza.
2. Ciascuna riunione del comitato è convocata dal segretariato del comitato ad una data e in un luogo convenuti da entrambe le parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato ai suoi membri almeno tre mesi prima dell'inizio della sessione, salvo diverso accordo delle parti.

Articolo 4

Delegazione

I membri del comitato possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione i presidenti del comitato sono informati della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Osservatori ed esperti

I presidenti del comitato possono invitare alle riunioni, a seconda dei casi, osservatori ed esperti.

*Articolo 6***Segretariato**

I punti di contatto interni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato.

*Articolo 7***Documenti**

Laddove le deliberazioni del comitato si basino su documenti scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretario del comitato come documenti del comitato.

*Articolo 8***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata ai presidenti del comitato è inoltrata al segretariato del comitato che la trasmette ai membri del comitato.
2. La corrispondenza proveniente dai presidenti del comitato è inviata ai destinatari dal segretariato del comitato e, ove opportuno, è numerata e trasmessa agli altri membri del comitato.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del comitato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Esso è trasmesso, unitamente ai documenti pertinenti, ai membri e ai presidenti del comitato almeno due mesi prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.
3. I presidenti del comitato possono, previo accordo, abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 10***Verbali**

1. Il segretariato del comitato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, normalmente entro ventuno giorni dalla conclusione della riunione.
2. Il verbale riassume, di norma, ogni punto all'ordine del giorno, indicando all'occorrenza:
 - a) i documenti presentati al comitato;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figura anche un elenco di tutti i partecipanti alla riunione.
4. Le parti approvano per iscritto il verbale entro ventotto giorni dalla data di ricezione del progetto di verbale o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Una volta approvato, due copie del verbale sono firmate dal segretario del comitato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. I membri del comitato ricevono una copia del verbale firmato.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**

1. Per conseguire gli obiettivi del protocollo, il comitato può disporre del potere di adottare decisioni o raccomandazioni su ogni questione prevista dal protocollo.
2. Il comitato adotta decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti. Tali atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione».
3. Tra una riunione e l'altra il comitato può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i presidenti del comitato. Il segretario del comitato distribuisce ai suoi membri le decisioni o le raccomandazioni oggetto di procedura scritta almeno due mesi prima della data della loro adozione. Il segretario del comitato constata la conclusione della procedura scritta e ne informa i membri del comitato.
4. Il segretario del comitato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto e la distribuisce ai membri del comitato. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato sono autenticate da due copie autentiche firmate dai presidenti del comitato.

*Articolo 12***Pubblicità e riservatezza**

1. Salvo decisione contraria le riunioni del comitato non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al comitato informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 13***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato, per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno con riguardo alle spese postali e per le telecomunicazioni.
 2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2014****relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione***[notificata con il numero C(2014) 6011]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/641/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) comprendono una vasta gamma di applicazioni per la trasmissione video e audio che rivestono una crescente importanza per lo sviluppo del settore dei media e dell'intrattenimento nell'Unione. In tale settore rientrano la radiodiffusione, gli spettacoli culturali, musicali e teatrali nonché gli eventi sociali e sportivi. Le apparecchiature PMSE sono utilizzate per fini professionali e non professionali, in occasione di eventi che vanno da quelli locali a quelli su scala unionale. I microfoni senza fili costituiscono il tipo di apparecchiatura PMSE audio senza fili più comune e diffusa; tra i sistemi associati figurano gli auricolari per il controllo e i sistemi di feedback vocale portatili e i collegamenti audio.
- (2) La Commissione, nella sua comunicazione del 26 settembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ⁽²⁾, ha sottolineato che le aziende dei settori culturali e creativi sono tra le più dinamiche in Europa dal punto di vista economico, oltre a costituire un fondamentale elemento propulsivo della diversità culturale. La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, sottolinea ulteriormente l'importanza della realizzazione di programmi ed eventi speciali e impone agli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di cercare di garantire le bande di frequenza necessarie per le apparecchiature PMSE, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, di detta decisione, gli Stati membri sono tenuti a esaminare le modalità e, ove opportuno, ad adottare misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti delle apparecchiature PMSE.
- (3) Il quadro normativo vigente non è pienamente armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione per quanto riguarda lo spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE a causa di discrepanze storiche nei piani nazionali di assegnazione delle frequenze e nella gestione delle diverse richieste nazionali ed esigenze locali. Sebbene molti Stati membri applichino la raccomandazione 70-03 del Comitato europeo per le radiocomunicazioni (CER), e l'allegato 10 della stessa ⁽⁴⁾ nonché la raccomandazione 25-10 del CER, e l'allegato 2 della stessa ⁽⁵⁾, che forniscono indicazioni sulle bande di frequenza e sui parametri tecnici per le apparecchiature PMSE, tali raccomandazioni non garantiscono, sul piano giuridico, l'armonizzazione dello spettro utilizzato da tali apparecchiature nell'Unione.
- (4) L'armonizzazione dello spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno migliorando la qualità e l'efficienza dello spettro utilizzato, fornendo una visibilità a lungo termine e la certezza giuridica per l'accesso alle bande di spettro pertinenti in tutta l'Unione, stimolando le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio in relazione alla digitalizzazione delle apparecchiature PMSE e ad altri aspetti connessi a un utilizzo efficiente dello spettro, incoraggiando gli investimenti nella tecnologia PMSE da parte dei produttori, facendo calare i prezzi, permettendo di realizzare economie di scala, promuovendo la portabilità transfrontaliera delle apparecchiature e l'interoperabilità ed evitando l'insterilimento dello spettro inutilizzato.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» [COM(2012) 537 final].

⁽³⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁽⁴⁾ Raccomandazione pubblicata dalla Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT), Tromsø 1997 e successive modifiche, 7 febbraio 2014, allegato 10 sulle applicazioni per radiomicrofoni, compresi i dispositivi di ascolto assistito per udiolesi.

⁽⁵⁾ Edizione dell'11 febbraio 2003.

- (5) Sebbene le esigenze in termini di spettro delle apparecchiature PMSE audio senza fili varino in modo significativo, tra 8 e 144 MHz ⁽¹⁾, in base a specifiche necessità locali e temporanee, gli utenti professionali valutano le proprie esigenze quotidiane in materia di spettro per tali apparecchiature a 96 MHz nella banda UHF.
- (6) È necessario assicurare la disponibilità di una quantità sufficiente di spettro armonizzato per soddisfare la domanda di apparecchiature PMSE audio senza fili, quantomeno definendo una quantità minima di spettro applicabile in tutta l'Unione, fattore che permetterebbe di creare economie di scala e di garantire il funzionamento del mercato interno. Tuttavia, lo spettro attualmente armonizzato a norma della decisione 2006/771/CE della Commissione ⁽²⁾, corrispondente a 2 MHz (863-865 MHz) per le apparecchiature a corto raggio, ivi incluse le apparecchiature PMSE audio senza fili, è insufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti, dal momento che la suddetta decisione riguarda solo una parte degli utilizzi cui sono destinate le apparecchiature PMSE audio senza fili e che la maggior parte delle esigenze in termini di spettro devono essere soddisfatte al di fuori delle bande oggetto di tale decisione.
- (7) Nelle raccomandazioni CER 70-03 (allegato 10) e 25-10 (allegato 2) sono definiti vari intervalli di sintonizzazione per le apparecchiature PMSE audio, e il settore delle apparecchiature PMSE audio senza fili, compresi i produttori e gli utenti, ha inoltre espresso una netta preferenza per l'intervallo di sintonizzazione 470-790 MHz. Nella sua relazione 32 ⁽³⁾ sull'armonizzazione della banda degli 800 MHz, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha sottolineato l'importanza, per gli utenti delle apparecchiature PMSE, dei canali intercalati (interleaved), o spazi bianchi, nella gamma di frequenza 470-790 MHz, insistendo sulla necessità di mantenere l'accesso a tale spettro principalmente per le applicazioni PMSE che richiedono un certo grado di protezione. Gli Stati membri forniscono alla CEPT informazioni sull'utilizzo dello spettro e sulle condizioni regolamentari e tecniche imposte agli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili nel loro territorio, nonché un elenco di punti di contatto nelle amministrazioni nazionali ai quali le parti interessate possono rivolgersi per ottenere informazioni sulle condizioni relative all'utilizzo dello spettro per le applicazioni PMSE.
- (8) Nella sua relazione 32 la CEPT ha sottolineato che l'utilizzo delle apparecchiature PMSE audio senza fili sarebbe sottoposto a vincoli sempre maggiori in relazione all'offerta di frequenze, prevedendo la necessità di opportuni adattamenti. La decisione 2010/267/UE della Commissione ⁽⁴⁾, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche su base non esclusiva, ha limitato la disponibilità di tale banda per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Al fine di garantire il futuro delle apparecchiature PMSE, è necessario trovare una soluzione alternativa a lungo termine, individuando nuove frequenze o introducendo la condivisione dello spettro.
- (9) Pertanto, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE del 15 dicembre 2011, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT) un mandato ⁽⁵⁾ per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili.
- (10) In risposta a tale mandato, l'8 marzo 2013 la CEPT ha adottato la sua relazione 50 ⁽⁶⁾. Tale relazione conclude che le gamme di frequenza 821-832 MHz e 1 785-1 805 MHz, che sono intervalli duplex nelle bande di frequenza utilizzate dai sistemi di comunicazione elettronica, sarebbero idonee per un utilizzo armonizzato da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili a determinate condizioni. Le videocamere senza fili, che presentano esigenze diverse in materia di spettro e funzionano con bande di frequenza differenti, dovrebbero essere

⁽¹⁾ Relazione 32 della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato sugli aspetti tecnici relativi alle opzioni di armonizzazione per il dividendo digitale nell'Unione europea, *Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach*, relazione finale del 30 ottobre 2009.

⁽²⁾ Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GUL 312 dell'11.11.2012, pag. 66).

⁽³⁾ Relazione finale della CEPT del 30 ottobre 2009.

⁽⁴⁾ Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GUL 117 dell'11.5.2010, pag. 95).

⁽⁵⁾ Mandato conferito alla CEPT per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili (apparecchiature PMSE), 15 dicembre 2011, final.

⁽⁶⁾ Relazione A della CEPT alla Commissione europea in risposta al mandato conferitole dalla Commissione per la definizione delle condizioni tecniche relative alle opzioni di armonizzazione dello spettro per i radiomicrofoni e le videocamere senza fili (apparecchiature PMSE), *Technical conditions for the use of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones in the EU*, approvata l'8 marzo 2013 dall'ECC.

considerate in separata sede. In un addendum alla relazione 50 ⁽¹⁾ la CEPT ha definito con maggiore precisione le condizioni d'uso di questi intervalli duplex per le applicazioni PMSE audio senza fili, oltre a definire una procedura per valutare e limitare i rischi di interferenza in relazione ai collegamenti di microfoni senza fili e auricolari per il controllo.

- (11) Nella sua relazione 50 la CEPT ha inoltre evidenziato la necessità di proteggere le reti di telefonia mobile, nelle bande degli 800 MHz e dei 1 800 MHz, dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dalle apparecchiature PMSE audio senza fili per garantire il funzionamento delle suddette reti nelle bande al di sotto degli 821 MHz e al di sopra degli 832 MHz, nonché nelle bande al di sotto dei 1 785 MHz e al di sopra dei 1 805 MHz. Ciò richiederebbe, ad esempio, una banda di guardia di 2 MHz, compresa tra 821 e 823 MHz, e restrizioni nella porzione di spettro di 0,2 MHz immediatamente al sopra dei 1 785 MHz e immediatamente al di sotto dei 1 805 MHz.
- (12) Le apparecchiature PMSE, in particolare quando sono impiegate in ambienti chiusi, possono essere soggette alle interferenze pregiudizievoli prodotte dalle reti e dalle apparecchiature di telefonia mobile, quali ad esempio gli smartphone, che utilizzano bande di frequenza adiacenti in prossimità dello spettro utilizzato dalle apparecchiature PMSE audio senza fili negli intervalli duplex degli 800 e dei 1 800 MHz. In linea con gli obiettivi e i principi del programma relativo alla politica in materia di spettro radio intesi a trovare soluzioni per evitare le interferenze pregiudizievoli e incrementare l'uso efficiente dello spettro, tali interferenze potrebbero essere evitate ricorrendo a talune soluzioni di attenuazione, come per esempio la procedura specifica per un funzionamento privo di interferenze in relazione ai collegamenti di microfoni senza fili e auricolari per il controllo, descritta nell'allegato 2 dell'addendum alla relazione 50 della CEPT, o adottando altre soluzioni di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, incoraggiare l'applicazione di tali accordi e soluzioni per l'attenuazione delle interferenze, anche fornendo assistenza o indicazioni alle parti coinvolte.
- (13) Le esigenze per gli eventi sociali e culturali saranno spesso superiori ai 29 MHz disponibili negli intervalli duplex delle bande degli 800 MHz e dei 1 800 MHz. Poiché le esigenze in materia di spettro per l'utilizzo delle apparecchiature PMSE audio senza fili variano in modo significativo, è necessario assicurare a livello unionale la disponibilità di un valore di riferimento di circa 60 MHz di spettro sostenibile per soddisfare le esigenze ordinarie ricorrenti degli utenti delle suddette apparecchiature, anche se ciò potrebbe non coprire tutte le possibili esigenze.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire fino a 30 MHz aggiuntivi al fine di soddisfare l'eventuale domanda correlata ad applicazioni PMSE audio senza fili utilizzate in occasione di eventi sociali e culturali. Tale spettro dovrebbe essere selezionato da intervalli di sintonizzazione stabiliti dagli Stati membri, preferibilmente nella gamma di frequenze 470-790 MHz, utilizzando gli spazi bianchi. La quantità esatta di spettro da assegnare o autorizzare dovrebbe dipendere dalle esigenze specifiche espresse e non sempre potrebbero essere necessari tutti i 30 MHz. Gli Stati membri dovrebbero inoltre decidere a livello nazionale il tipo di autorizzazione e le procedure di richiesta da applicare per il suddetto spettro aggiuntivo.
- (15) Inoltre, le esigenze in materia di spettro superiori a 59 MHz che potrebbero presentarsi in specifiche aree geografiche, ad esempio nelle zone di produzione di contenuti o nei quartieri che ospitano teatri, o in occasione di grandi eventi e di eventi eccezionali, possono essere meglio soddisfatte valutando ogni singolo caso a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche limitazioni geografiche e temporali. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la libertà di consentire l'utilizzo di una quantità di spettro superiore al valore di riferimento di 59 MHz.
- (16) Il ricorso a diversi blocchi di spettro per le differenti applicazioni PMSE audio senza fili analogiche, quali ad esempio microfoni, auricolari per il controllo e sistemi di feedback vocale, determina un aumento delle possibilità di utilizzo dello spettro privo di interferenze causate dall'intermodulazione.
- (17) I risultati del lavoro svolto dalla CEPT ⁽²⁾ in risposta al mandato conferitole dalla Commissione il 15 dicembre 2011 dovrebbero poter essere applicati nell'Unione e attuati dagli Stati membri tempestivamente, data la necessità di fornire uno spettro adeguato per le apparecchiature PMSE audio senza fili sul lungo periodo, al fine di soddisfare la crescente domanda di tale spettro.

⁽¹⁾ Addendum alla relazione 50 della CEPT, *Usability of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones*, relazione approvata l'8 novembre 2013 dall'ECC.

⁽²⁾ Relazione 50 della CEPT e relativo addendum.

- (18) È necessario riesaminare periodicamente la presente decisione per tener conto dei nuovi sviluppi, in particolare per valutare le esigenze in materia di spettro delle apparecchiature PMSE audio senza fili e l'uso effettivo delle bande armonizzate.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio per le apparecchiature audio senza fili utilizzate per la realizzazione di programmi e di eventi speciali («PMSE»).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «apparecchiature PMSE audio senza fili», apparecchiature radio utilizzate per la trasmissione di segnali audio analogici o digitali tra un numero limitato di trasmettitori e di ricevitori, quali ad esempio radiomicrofoni, auricolari per il controllo o collegamenti audio, impiegate principalmente per la realizzazione di programmi radiotelevisivi o di eventi sociali o culturali pubblici o privati;
- 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione da interferenze pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano e rendono disponibili, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, le bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, fatte salve le condizioni tecniche stabilite nell'allegato.
2. Gli Stati membri designano e rendono disponibile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, una porzione di spettro radio supplementare rispetto a quella di cui al paragrafo 1, in modo da consentire l'utilizzo di una quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz per le apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione della domanda degli utenti. Tale uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili avviene su base di non interferenza e senza diritto a protezione per quanto riguarda gli utenti titolari di un diritto individuale d'uso per tale spettro.
3. Fatto salvo il principio di non interferenza e di non protezione, al fine di migliorare la coesistenza delle apparecchiature PMSE audio senza fili utilizzate in ambienti chiusi nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz e delle reti di comunicazioni elettroniche mobili, gli Stati membri incoraggiano, ove praticabile e necessario, l'applicazione di soluzioni di attenuazione delle interferenze.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere le autorizzazioni e i diritti d'uso dello spettro nelle bande 823-832 MHz e 1 785-1 805 MHz esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, unicamente entro il loro periodo di validità e nella misura necessaria. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e, salvo nei casi in cui ragioni attinenti alla pubblica sicurezza e alla difesa lo impediscano, rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri riesaminano costantemente l'uso delle bande oggetto della presente decisione per assicurarne un uso efficiente e comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di rivedere l'allegato.

Articolo 6

Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro nove mesi dall'entrata in vigore.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2014

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

ALLEGATO

Tabella 1

Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD (duplex a divisione in frequenza) della banda da 800 MHz (821-832 MHz)

Frequenze inferiori a 821 MHz	821-823 MHz	823-826 MHz	826-832 MHz	Frequenze superiori a 832 MHz
Limiti di riferimento all'esterno del blocco di frequenze	Banda di guardia (per la protezione dalle interferenze delle apparecchiature PMSE con i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica (downlink))	Limiti all'interno del blocco di frequenze:		Limiti di riferimento all'esterno del blocco di frequenze
Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) all'esterno del blocco di frequenze pari a - 43 dBm/ (5 MHz)		— e.i.r.p. all'interno del blocco di frequenze pari a 13 dBm per le apparecchiature PMSE audio portatili — e.i.r.p. all'interno del blocco di frequenze pari a 20 dBm per le apparecchiature PMSE audio da indossare	e.i.r.p. all'interno del blocco di frequenze pari a 20 dBm	e.i.r.p. all'esterno del blocco di frequenze pari a - 25 dBm/ (5 MHz)

Tabella 2

Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD della banda da 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz) per le apparecchiature portatili (e.i.r.p.)

	Gamma di frequenza	Apparecchiature portatili (e.i.r.p.)
All'esterno del blocco di frequenze	< 1 785 MHz	- 17 dBm/200 kHz
Gamma di frequenza con restrizioni	1 785-1 785,2 MHz	4 dBm/200 kHz
	1 785,2-1 803,6 MHz	13 dBm/canale
	1 803,6-1 804,8 MHz	10 dBm/200 kHz, con un limite di 13 dBm/canale
Gamma di frequenza con restrizioni	1 804,8-1 805 MHz	- 14 dBm/200 kHz
All'esterno del blocco di frequenze	> 1 805 MHz	- 37 dBm/200 kHz

Tabella 3

Condizioni Block-Edge Mask (BEM) applicabili alle apparecchiature PMSE audio senza fili nell'intervallo duplex FDD della banda da 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz) per le apparecchiature da indossare (e.i.r.p.)

	Gamma di frequenza	Apparecchiature da indossare (e.i.r.p.)
All'esterno del blocco di frequenze	< 1 785 MHz	- 17 dBm/200 kHz
Gamma di frequenza con restrizioni	1 785-1 804,8 MHz	17 dBm/canale
	1 804,8-1 805 MHz	0 dBm/200 kHz
All'esterno del blocco di frequenze	> 1 805 MHz	- 23 dBm/200 kHz

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT